



***PARTE SPECIALE D***

***REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO***



## INDICE

|           |  |          |
|-----------|--|----------|
| <b>D.</b> | <b>REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b> | <b>3</b> |
| D.1.      | Elenco dei reati applicabili.....                              | 3        |
| D.2.      | Aree a rischio .....   | 3        |
| D.3.      | Principi generali di comportamento.....                        | 3        |
| D.4.      | Principi di controllo preventivo.....                          | 5        |



## D. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Nella categoria di reati considerati in questo capitolo rientrano i reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, richiamati nell'articolo 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001.

Al processo si riconducono le attività tese a realizzare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che fanno capo al Datore di Lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008), nominato dal Consiglio di Amministrazione della società.

Nelle attività, giuridicamente attribuite al Datore di Lavoro (in assenza di vigilanza e controllo, qualora delegate), può manifestarsi la “colpa” (imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni interne) di infortuni letali o tali da cagionare lesioni gravi sui luoghi di lavoro.

Nella colpa, può essere individuato il vantaggio (verosimilmente economico) che completa i presupposti della responsabilità amministrativa degli enti.

### D.1. Elenco dei reati applicabili

La Parte Speciale “D” è finalizzata alla prevenzione specifica dei seguenti reati:

- **Omicidio Colposo** (art. 589 c.p.)
- **Lesioni colpose personali gravi o gravissime** (art. 590, co. 3 c.p.)

### D.2. Aree a rischio

Con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale, le Linee Guida emanate da Confindustria evidenziano l'impossibilità di escludere in modo aprioristico alcun ambito di attività, dal momento che tale categoria di reato può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali, e, dunque, configurarsi come trasversali alle varie aree di attività della Società. Si ritiene pertanto di valutare **diffuso** e non localizzato in relazione a specifiche **aree** il rischio relativo alla commissione dei reati in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### D.3. Principi generali di comportamento

Sono di seguito richiamati i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico di Gruppo, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello e la previsione dell'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *septies* del Decreto), ovvero tali da agevolarne la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo.

Deve altresì aggiungersi che, al fine di prevenire e, ove possibile, impedire il verificarsi dei reati sopra considerati, la Società è tenuta a:

- rispettare tutte le leggi, normative ed altri eventuali requisiti sottoscritti in materia di salute e sicurezza applicabili alla realtà aziendale;



- osservare le procedure e le norme vigenti in materia di salute e sicurezza, ivi comprese quelle relative alla gestione delle deleghe e dei poteri di spesa;
- elevare la qualità degli ambienti di lavoro e garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori e delle popolazioni del territorio in cui opera.

In particolare, a tutti i Destinatari del Modello, con riferimento alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza propria o di terzi all'interno dei luoghi di lavoro;
- rifiutare di utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai soggetti identificati quali responsabili per la sicurezza (es dirigente delegato, preposto...);
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari o strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione ovvero in maniera difforme rispetto a quanto definito nei manuali d'uso e manutenzione;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di salute e sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - assicurano:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- la valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti nonché tutte le necessarie attività di sorveglianza affinché le misure medesime vengano attuate;
- l'attuazione di modifiche di natura organizzativa al sistema di nomine vigente, finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, ecc.;
- il periodico svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di formazione e informazione del personale;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto da parte del personale delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di sicurezza;
- l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.



Inoltre, a tutti i Destinatari del Modello è fatto obbligo di:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dal Dirigente Delegato;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e i DPI;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel Sistema di Gestione Integrato, le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

In generale, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

#### **D.4. Principi di controllo preventivo**

Di seguito sono riportati i principi di controllo preventivo idonei alla prevenzione dei reati in esame:

- disposizione organizzativa che definisce “l’assetto delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
- formale identificazione, tenendo conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva, della figura datoriale (Datore di Lavoro), con i relativi poteri ed obblighi;
- attribuzione di procure e deleghe di spesa ai Datori di Lavoro per assolvere ai compiti previsti dalla legge;
- esistenza di regole di disciplina della pianificazione, della gestione e della consuntivazione degli impegni di spesa in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- individuazione formalizzata, da parte dei Datori di Lavoro, delle figure organizzative previste dalla normativa (medico competente, responsabile del servizio prevenzione e protezione, preposti, addetti alla lotta antincendio, addetti alla gestione del primo soccorso) e verifica della formale accettazione degli incarichi;
- disposizione organizzativa che prevede che il Datore di Lavoro possa avvalersi della sopra citata struttura aziendale per lo svolgimento del servizio di prevenzione e protezione;
- comunicazione organizzativa attraverso cui sono individuate le squadre di soccorso ed emergenza;
- disposizione organizzativa che attribuisce ad una struttura aziendale lo svolgimento di attività di monitoraggio normativo;
- formalizzazione della Politica contenente gli indirizzi ed i principi di riferimento generali in tema di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro;
- adozione da parte dei Datori di Lavoro di un sistema organizzativo e di gestione della sicurezza sul lavoro conforme agli standard indicati dall’art. 30 del D. Lgs. 81/2008;
- controllo sulle comunicazioni ai contraenti circa i rischi connessi allo svolgimento di



prestazioni per conto di MIL;

- definizione e aggiornamento del sistema di gestione della salute e sicurezza in conformità alla normativa vigente che disciplina gli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro nello svolgimento delle attività aziendali;
- definizione, monitoraggio e aggiornamento dei programmi di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori;
- attività di informazione di tutti i soggetti che possano trovarsi presso le unità di MIL;
- redazione e aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) con riferimento in particolare (i) all'analisi dei rischi specifici connessi alle attività svolte presso i luoghi di lavoro; norme di comportamento base per i lavoratori; (ii) all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e alla predisposizione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi idonei ad eliminare i rischi connessi alle attività svolte e quelli presenti sui luoghi di lavoro in generale, (iii) a tutte le altre misure di prevenzione e protezione;
- adozione di un sistema di monitoraggio e analisi degli infortuni sul lavoro, degli incidenti, dei mancati incidenti e delle malattie professionali gestito dalla funzione del personale;
- formale definizione delle modalità di gestione delle emergenze;
- *reporting* periodico (curato dal RSPP e dal medico competente) ai Datori di Lavoro sulle attività svolte o da intraprendere in materia di sicurezza;
- svolgimento di attività di *audit* e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza e della salute attraverso soggetti indipendenti;
- svolgimento di riunioni periodiche (almeno annuali) con la partecipazione di tutte le figure coinvolte nella gestione della Sicurezza aziendale, al fine di verificare l'attualità della valutazione dei rischi rispetto alle attività e ai processi svolti, l'andamento di infortuni, malattie professionali e *near misses*, l'efficacia dei sistemi di protezione collettivi e individuali, i programmi di informazione e formazione affinché possa esserne data diffusione all'interno dell'organizzazione;
- definizione di piani / programmi di miglioramento, che individuino il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli della salute, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- verifica dell'effettivo svolgimento di attività di manutenzione svolte da terzi nonché ispezioni periodiche degli *asset* aziendali lungo tutto il loro ciclo di vita, affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- individuazione dei soggetti che possono rappresentare la società, impegnandola verso l'esterno;
- verifica da parte di soggetti muniti di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, della presenza di clausole contrattuali standard all'interno dei contratti stipulati dalla Società, che impongano il rispetto delle controparti della normativa vigente in ambito salute e sicurezza sul lavoro;
- sistema aziendale di qualificazione dei fornitori di beni e servizi che tenga conto anche del livello di gestione e di sensibilità ai temi della sicurezza da parte dei fornitori medesimi;
- mantenimento di un modello di organizzazione e gestione conforme agli *standard* indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008;
- gestione o coinvolgimento in attività da svolgersi in regime di appalto con riferimento agli



adempimenti previsti dall'art. 26 e all'art 90 del D Lgs 81/08 e smi in riferimento all'individuazione e alla prevenzione dei rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni;

- gestione di tutti i rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché di ogni eventuale rischio trasversale, cui possano essere sottoposti i dipendenti e/o tutti gli Stakeholder che possano essere influenzati dalle attività aziendali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- identificazione ed inclusione di regole e clausole contrattuali volte a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei fornitori, trattisti e sub-appaltatori.